



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

Decreto n. 44/2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6) l. 27 aprile 1982, n. 186, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza ad individuare criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa" secondo il quale "all'inizio di ciascun anno" il Presidente della sezione staccata effettua la ripartizione delle materie tra le sezioni interne "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni";

VISTI il Decreto n. 71/2014, recante la disciplina della ripartizione delle materie tra le sezioni interne della Sezione Staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia per l'anno 2015, ed il Decreto n. 30/2015, recante modifiche urgenti allo stesso;

CONSIDERATO che appare necessario operare alcune ulteriori modifiche al vigente riparto di materie al fine di conseguire una (tendenzialmente) ottimale armonizzazione del carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni interne tanto sul piano qualitativo che su quello quantitativo, tenuto anche conto delle pendenze complessive di ciascuna sezione;

RITENUTO, infatti, che il contenzioso relativo alle diverse materie può comportare - per il rito applicabile, per la maggiore novità o ripetitività delle questioni

giuridiche usualmente sottese, per la frequenza del ricorso alla tutela cautelare nonché per la stessa ricorrenza di ricorsi sostanzialmente analoghi - maggiore o minore impegno complessivo;

CONSIDERATO, inoltre, che - pur in assenza, nei predetti criteri di massima del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per la ripartizione annuale delle materie, di alcuna indicazione in ordine alle disposizioni di carattere "intertemporale" - occorre procedere a dettare le necessarie disposizioni per la realizzazione di un'armonica distribuzione qualitativa del carico di lavoro anche pregresso complessivamente attribuito alle diverse sezioni, tenendo conto dell'esigenza di rendere razionali le conseguenze del passaggio di competenza di alcune materie da una Sezione all'altra, sia per quanto concerne la fase cautelare che per quanto attiene alla definizione nel merito dei relativi ricorsi già pendenti;

CONSIDERATO ancora, in proposito, che relativamente a tali disposizioni "intertemporali" si deve tenere conto, in particolare, dei seguenti principi fondamentali:

- 1) Alla stregua del costante e pacifico orientamento giurisprudenziale e dottrinario, tutte le norme processuali sopravvenute sono immediatamente applicabili - salvo espressa e contraria disposizione normativa che, nella materia di cui trattasi, manca - anche ai giudizi in corso.
- 2) Il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, 1^a comma, Cost.) concerne soltanto l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti dall'ordinamento processuale, e non già le sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi (Corte Cost., ord. n. 271/1989). Pertanto, non lede tale principio la circostanza che determinate controversie, a seguito del mutamento della ripartizione della competenza interna per materia, vengano decise da una Sezione diversa da quella alla quale erano state originariamente assegnate.

RITENUTO, conseguentemente, che dai principi sopra accennati risulta confermata la possibilità di disposizioni intertemporali per disciplinare l'applicazione immediata della nuova ripartizione di materie fra le Sezioni interne anche ai giudizi in corso, ispirate al principio secondo il quale la trattazione del giudizio dovrà avvenire presso la sezione competente al momento dell'adozione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, salvi i casi in cui

sia stata già fissata l'udienza di discussione, per decreto presidenziale o da una sentenza parziale, una ordinanza istruttoria o una ordinanza cautelare;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

DECRETA

Art.1

La ripartizione per materie dei ricorsi giurisdizionali fra le QUATTRO Sezioni interne della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - tenuto conto del criterio di una ripartizione equilibrata e bilanciata sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e contemperando tale principio col criterio della maggiore omogeneità intrinseca delle singole materie o sub materie - è stabilita per il 2016 come segue (con la precisazione che vengono evidenziate in grassetto le modifiche della ripartizione delle materie rispetto a quella previgente):

SEZIONE PRIMA

1) CONTRATTI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi ad opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica.
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse a tali contratti.

2) ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università).
- **Misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata, autonomamente impugnate.**
- **Ordinanze contingibili ed urgenti.**
- **Protezione civile.**

3) URBANISTICA

- Strumenti urbanistici (piani regolatori generali, particolareggiati ed equiparati, piani regolatori portuali, ecc.) ivi compresi i piani di edilizia economica e popolare ed i programmi costruttivi.
- Controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio.

4) ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

- Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici (comprese le Università), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi, e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi.
- Attività, organizzazione e funzionamento delle Amministrazioni statali, dalla Regione, di Enti regionali ed ultraregionali, di Enti locali e Consorzi e di società concessionarie di servizi pubblici (ivi compresi i bilanci).
- Costituzione, modificazione o soppressione di società ed enti pubblici.
- Rapporti di servizio a carattere onorario.

5) ATTIVITA' ECONOMICHE

- Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare.
- Editoria.
- Telecomunicazioni e radiotelevisione.

- **Agricoltura e Artigianato.**
- **Turismo.**
- **Caccia e Pesca.**
- Distribuzione e vendita di generi di monopolio.

6) PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale civile, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso.

7) ELEZIONI

Contenzioso elettorale della Regione, delle Provincie e per l'elezione del Sindaco e dei consigli comunali dei Comuni capoluogo di Provincia.

8) OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);
- Provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, dalla Corte d'appello di Catania e da altre Corti di Appello, diverse dalla Corte di Appello di Messina.
- **Provvedimenti emessi dal Tribunale di Catania.**
- Provvedimenti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 112 c.p.a..

SEZIONE SECONDA

1) CONTRATTI

- Contratti pubblici di fornitura di beni.
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse a tali contratti.

2) ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Formazione professionale.

**3) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' ED ALTRI
PROCEDIMENTI ABLATORI**

- Dichiarazione di pubblica utilità, espropriazioni ed occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche disposte in favore di soggetti privati.
- Requisizioni.
- Imposizioni di servitù pubbliche.

4) ATTIVITA' ECONOMICHE

- Industria, Commercio, e relative attività ausiliarie (quali i servizi di pubblicità, ecc.).
- Cave e miniere.
- Impianti distribuzione carburanti.

5) AMBIENTE - BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI

- Tutela dell'ambiente;
- Tutela dei beni paesaggistici e tutela dei beni culturali.

6) EDILIZIA

Attività edilizia in genere; Concessioni, autorizzazioni ed altri titoli edilizi; oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; misure repressive dell'abusivismo edilizio.

7) PUBBLICO IMPIEGO

- Controversie in materia di rapporto di lavoro contrattualizzato, ancora devolute alla giurisdizione del G.A., alle dipendenze dello Stato, della Regione

e degli altri Enti Locali, nonché alle dipendenze di altri Enti e soggetti pubblici, non attribuite espressamente ad altre sezioni;

- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato, non attribuite alla competenza di altre Sezioni.

8) ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

9) OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione).

- Provvedimenti emessi dai tribunali civili, ad eccezione di quelli del Tribunale di Catania.

SEZIONE TERZA

1) CONTRATTI

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti aventi sede negli ambiti provinciali di Catania, Messina ed Enna.

- Incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse a tali contratti.

2) ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Gestione portuale;
- Gestione aeroportuale;
- Affari tributari,

determinazione di tributi, tariffe ed oneri locali (ivi comprese le tasse e tariffe relative ai servizi ambientali).

- Pubblica Istruzione, comprese le abilitazioni all'insegnamento, esclusa quella universitaria.

- Servizio militare (volontario e di leva) e Servizio civile nazionale.

- Servizi sociali, Servizi Socio-assistenziali (ivi compresi quelli del settore scolastico), e Volontariato.

3) ATTIVITA' ECONOMICHE

- Trasporti pubblici di linea, e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc.).

- Trasporto di persone o di cose in servizio da piazza, Autonoleggio.

4) PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale militare e militarizzato, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso.

5) ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione da 10.000 sino a 20.000 abitanti.

- Contenzioso elettorale per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

6) VARIE

- Demanio e patrimonio dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, e

relative concessioni ed autorizzazioni (ivi comprese le autorizzazioni all'accesso su strade pubbliche, ecc.).

- Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare.

- Privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici.

7) OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorchè la materia non sia più di competenza della Sezione).

- Provvedimenti dei Giudici di Pace.

SEZIONE QUARTA

1) CONTRATTI

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi relativi agli ambiti provinciali di Siracusa e Ragusa.

- Incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse a tali contratti;

- Altri contratti della P.A. (non rientranti nella specifica competenza di altre sezioni).

2) ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Attività e prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello farmaceutico).

- Igiene pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, ecc.).

- Polizia amministrativa.

- Immigrazione e concessione

della cittadinanza.

- Sport, giochi e scommesse relativi ad attività sportive.

3) ATTIVITA' ECONOMICHE

- Contributi e finanziamenti.

- Fondi strutturali comunitari, e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N., i P.O.R., i P.I.T, ecc.

- Professioni e mestieri (abilitazioni, iscrizione in albi, ecc.) e relativa disciplina.

4) ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

5) PUBBLICO IMPIEGO:

- Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti del comparto sanitario ancora attribuite alla giurisdizione del G.A..

- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del S.S.N..

6) RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.:

- Incarichi e convenzioni per collaborazioni esterne continuative o occasionali.

- Incarichi e convenzioni con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

- Altre convenzioni e collaborazioni di qualsiasi genere.

7) OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla

Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione);

- Provvedimenti emessi dalla Corte d'appello di Messina.

ART. 2

1 - I ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore analogia di tali materie o sub-materie con quelle espressamente previste e ripartite in base al precedente art.1.

2 - I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla Sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale, con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. In nessun caso l'assegnazione potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione delle difese delle parti.

3 - Ai criteri previsti dal predetto art. 1, ed al sussidiario criterio analogico di cui al primo comma del presente articolo, potrà derogarsi soltanto nelle ipotesi di ricorsi proposti separatamente ma oggettivamente connessi.

ART. 3

1 - All'assegnazione dei ricorsi alle singole Sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati al precedente art.1, provvedono (di norma giornalmente), con apposito decreto direttamente apposto sul fascicolo, il Presidente della Sezione staccata, oppure i Presidenti di Sezione interna o altri Magistrati formalmente delegati dal Presidente della Sezione staccata.

2 - Nei casi in cui venga proposta, contestualmente alla domanda cautelare, anche istanza di decreto cautelare monocratico, i relativi ricorsi dovranno essere trasmessi, dall'Ufficio ricezione alle Segreterie giurisdizionali delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.

ART. 4

1 - Nei casi in cui - prima dell'emanazione di qualunque ordinanza istruttoria o cautelare, o di sentenza parziale -

il Presidente della Sezione o i difensori delle parti deducano motivatamente l'erroneità dell'assegnazione, chiedendo l'assegnazione ed il contestuale trasferimento del ricorso ad altra Sezione, il Presidente della Sezione staccata si pronunzierà sull'istanza con apposito decreto che verrà inserito in copia agli atti del fascicolo d'ufficio o, nei casi più semplici, mediante modifica o conferma dell'assegnazione annotata sulla stessa copertina del fascicolo.

2 - Alla modifica dell'assegnazione, con contestuale trasferimento del ricorso ad altra Sezione, il Presidente della Sezione staccata potrà anche provvedere (nei modi sopra indicati) d'ufficio, direttamente o su segnalazione degli uffici di segreteria, sempre che - anche in tal caso - non sia già intervenuta alcun provvedimento istruttorio, parziale o cautelare che abbia disposto la fissazione dell'udienza di discussione.

3 - L'erroneità dell'assegnazione di un ricorso ad una Sezione interna potrà essere rilevata, sia dai difensori delle parti che dal Presidente della Sezione, anche al momento della trattazione collegiale. In tal caso, la relativa deduzione sarà formulata nel verbale, con l'indicazione di quale materia si tratti e quale sia la Sezione interna ritenuta competente, disponendo contestualmente l'invio di copia del predetto verbale e del fascicolo al Presidente della Sezione staccata affinché si pronunzi.

4 - Successivamente all'avvenuta emanazione di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma secondo, il trasferimento di uno o più ricorsi alla Sezione effettivamente competente potrà essere eventualmente disposto dal Presidente della Sezione staccata soltanto nelle ipotesi di connessione di due o più ricorsi pendenti dinanzi a Sezioni diverse.

ART. 5

1 - Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016, e pertanto, da tale data, i Presidenti delle Sezioni interne procederanno alla fissazione di nuove udienze pubbliche o camerale esclusivamente per ricorsi attribuiti alla competenza della propria Sezione.

2 - Al fine di perseguire una tendenziale uniformità dell'orientamento giurisprudenziale ed un tendenziale equilibrato riparto del contenzioso pendente tra le Sezioni interne, la nuova ripartizione delle materie stabilita dal precedente art.1 si estende automaticamente anche a tutti i giudizi ancora pendenti per la definizione di merito alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e per i

quali i Presidenti delle Sezioni interne (precedentemente competenti) non abbiano già emanato, entro la stessa data, i decreti di fissazione dell'udienza di discussione o detta udienza non sia già stata fissata con provvedimento collegiale. Ciò senza necessità di formale modifica dei decreti di assegnazione dei ricorsi alla Sezione originariamente competente per materia. Conseguentemente, i Presidenti delle Sezioni interne competenti in base alla ripartizione di cui al presente decreto potranno direttamente disporre la fissazione dell'udienza di discussione di tutti i ricorsi relativi alle materie assegnate alla loro competenza.

3 - La nuova attribuzione di competenza interna ricomprenderà anche la trattazione di eventuali nuove domande cautelari e delle istanze di esecuzione di ordinanze cautelari e/o di incidenti di esecuzione vari.

4 - Le domande di prelievo dei ricorsi concernenti materie trasferite ad altra Sezione interna sono immediatamente trasmesse, a cura dell'Ufficio ricezione atti o della Segreteria della Sezione precedentemente competente, alla Segreteria della Sezione attualmente competente affinché le sottoponga al Presidente per le determinazioni del caso in relazione al programma di fissazione dei ricorsi più urgenti nelle varie udienze di discussione.

5 - Dopo la risoluzione o definizione delle eventuali questioni pregiudiziali o incidentali che ne hanno determinato la sospensione o l'interruzione, così come in tutte le ipotesi di annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello con rinvio della controversia al T.A.R., il giudizio di merito proseguirà dinanzi alla Sezione cui è attribuita la competenza al momento del deposito dell'atto di riassunzione o prosecuzione, a meno che non siano state in precedenza adottate ordinanze istruttorie o cautelari, o sentenza parziale.

ART. 6

1 - In deroga a quanto disposto al precedente articolo 5 - al fine di una più sollecita adozione dei relativi decreti presidenziali - le cause interruttive del giudizio e l'estinzione per perenzione ultraquinquennale o ex art. 1 Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo potranno essere dichiarate dal Presidente della Sezione di originaria assegnazione del fascicolo.

2 - Gli eventuali atti di opposizione ai decreti presidenziali, così come le dichiarazioni di persistenza dell'interesse e di richiesta di revoca dei decreti presidenziali adottati ex art. 1 Norme di attuazione del

Codice del processo amministrativo, dovranno invece essere esaminati dal Presidente dalla Sezione attualmente competente, ai fini del complessivo esame del fascicolo e dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 7

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri Magistrati, nonché all'Ufficio ricezione ricorsi, all'Ufficio ricezione atti ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, nonché alla Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sezione staccata, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nelle sale avvocati al secondo piano ed al piano terra del Tribunale, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Catania, 1 dicembre 2015

Il Presidente
(Salvatore Veneziano)



Depositato in Segreteria il 1/12/15

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia Pittari

